



Comune di Montebello Vicentino

Provincia di Vicenza

ORDINANZA N. 57 DEL 09/05/2025

Settore proponente: Area Tecnica

OGGETTO: DISINNESCO ORDIGNO BELLICO RINVENUTO IN MONTEBELLO VICENTINO, CONTRADA RONCHI, DOMENICA 11 MAGGIO 2025

Il Vice Sindaco

PREMESSO che in data 14 aprile 2025 il Comando Stazione Carabinieri di Montebello Vicentino (VI) ha segnalato alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo il rinvenimento di un ordigno residuo bellico inesploso in Comune di Montebello Vicentino, contrada Ronchi, portato alla luce dalla Società Gimac srl, impegnati in servizio di Bonifica Bellica Sistemica, incaricata dalla Società IRICAV Due, nel corso dei lavori del cantiere per la realizzazione del progetto ferroviario Alta Capacità/Alta Velocità Verona- Padova, 1° lotto funzionale Verona – bivio Vicenza;

DATO ATTO che a seguito della relazione iniziale prodotta dall'8° Reggimento Genio Guastatori Paracadutisti "Folgore" di Legnago (VR) e degli approfondimenti sviluppati nel corso dei diversi incontri tecnici tenutisi presso la Prefettura di Vicenza, è emerso che durante le operazioni di despolettamento è necessario evacuare la popolazione per un raggio di 468 m, con la funzione di delimitare gli effetti dell'onda d'urto e dell'onda sismica in caso di fallimento dell'operazione;

RICHIAMATA la Direttiva Operativa n. 46466 dell'08.05.2025 della Prefettura di Vicenza, assunta al prot. 4394/2025, con la quale è stata fissata la data di domenica 11 maggio 2025 per l'esecuzione delle operazioni di bonifica dell'ordigno ed è stata data indicazione che il Sindaco del Comune di Montebello Vicentino:

- adotterà apposita ordinanza di sgombero nell'area di sicurezza per un raggio di 468 metri dal punto di despolettamento e distruzione degli organi attivi e di interdizione della circolazione veicolare nella medesima area;
- organizzerà i servizi connessi alle attività di sgombero e di evacuazione n. 96 residenti, previa attivazione di una incisiva campagna di informazione e individuazione di idonee aree di accoglienza;
- provvederà a dare idonea informazione alla popolazione circa i comportamenti da tenere durante le operazioni di despolettamento dell'ordigno;

CONSIDERATO che le operazioni di disinnescamento della bomba richiedono l'adozione di misure preventive di sicurezza a tutela della pubblica e privata incolumità entro un raggio di 468 metri dal luogo di ritrovamento dell'ordigno;

VISTO il disposto dell'art. 54 comma 2 del D. Lgs. 267/2000;

VISTI gli artt. 5, 6, 7 del vigente D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992, nuovo Codice della Strada, le norme attinenti del Regolamento di Esecuzione, D.P.R. n. 495 del 16.12.1992;

VISTO l'art. 108 lettera c) del D. Lgs. 112/1998;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato comunicato preventivamente al Prefetto della Provincia di Vicenza ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

nella giornata di domenica 11 maggio 2025:

dalle ore 7.30 e sino al termine delle operazioni di disinnescamento dell'ordigno bellico:



Comune di Montebello Vicentino

Provincia di Venezia

- è vietato l'ingresso a tutte le persone nell'area delimitata dai punti di blocco situati all'estremità del raggio di 468 m dal luogo di ritrovamento dell'ordigno bellico, così come indicato nella planimetria allegata al presente provvedimento, di cui fa parte integrante, e così come evidenziato nella Direttiva Operativa n. 46466/2025 della Prefettura di Venezia;

dalle ore 8.30 e sino al termine delle operazioni di disinnesco dell'ordigno bellico:

- sono vietati la circolazione dei veicoli e dei pedoni e la permanenza delle persone e degli animali nell'intera area delimitata dal raggio di 468 m, compresi tutti gli immobili ivi presenti, così come indicato nella planimetria allegata;
- è vietata la fermata e la sosta di qualsiasi veicolo entro i 468 m dall'ordigno, così come indicato nella planimetria allegata;
- il "blocco a vista" della circolazione stradale nelle vie che adducono al percorso individuato per il trasferimento della bomba, da Contrada Ronchi al luogo dove verranno concluse le operazioni di brillamento dell'ordigno;

Sono esclusi tutti i soggetti autorizzati dalla competente Autorità che devono garantire, pur nell'emergenza, la sicurezza e la sanità pubblica. Resta esclusa ogni responsabilità dell'Amministrazione comunale in caso di danni a persone o cose nelle situazioni di cui sopra.

DISPONE

- che tutte le porte vetrate e le finestre degli edifici posti nel raggio di 150 m dall'ordigno dovranno essere nastrate con l'applicazione di pellicole adesive (ad es. nastro da pacchi) per ridurre gli effetti della rottura di vetri a seguito di eventuale esplosione;
- si consigliano gli stessi accorgimenti per le porte vetrate e le finestre degli edifici posti nel raggio da 150 m a 468 m dall'ordigno oltre che, per tutti, di staccare la spina degli elettrodomestici/apparecchi dalla rete elettrica;
- di informare e di far allontanare tutta la popolazione dall'area delimitata dal raggio di 468 m dal luogo di ritrovamento dell'ordigno bellico;
- che la disciplina della circolazione derivante dalle esigenze di chiusura dell'area delimitata dal raggio di 468 m dall'ordigno sia dettata da apposita ordinanza del Responsabile Area Tecnica;
- di istituire adeguati punti di accoglienza ove la popolazione evacuata, e che ne abbia fatto richiesta nei termini, potrà recarsi durante le operazioni di cui sopra;
- che il rientro alle abitazioni e nei luoghi di lavoro sarà consentito solo al termine delle operazioni di messa in sicurezza e subordinatamente all'assenso dato dalle competenti autorità;
- di incaricare le Forze dell'ordine di dare esecuzione alla presente ordinanza.

AVVERTE

che la mancata osservanza della presente ordinanza comporta l'applicazione dell'art. 650 del codice penale nei confronti del soggetto inadempiente.

INFORMA

che a norma dell'art. 3 comma 4 della L. 241/1990, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso per vizi di legittimità, entro 60 giorni dalla pubblicazione al TAR del Veneto, ovvero, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



Comune di Montebello Vicentino

Provincia di Venezia

DISPONE

che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio on line con efficacia notiziale, pubblicato sul sito istituzionale dell'ente e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;

MANDA

La presente ordinanza a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare:

- al sig. Prefetto della provincia di Venezia, protocollo.prefvi@pec.interno.it; protcivile.pref_vicenza@interno.it;
- al sig. Comandante del Comando prov.le Carabinieri di Venezia, tvi26804@pec.carabinieri.it;
- al sig. Questore della Polizia di Stato, dipps193.00f0@pecps.poliziadistato.it;
- al Comando di Polizia Municipale per quanto di competenza, polizialocale.comune.arzignano.vi@pecveneto.it;
- al locale Comando Carabinieri di Montebello Vicentino per conoscenza, tvi23196@pec.carabinieri.it;
- all'Ulss 8 Berica, protocollo.aulss8@pecveneto.it;
- ai Vigili del Fuoco di Venezia, com.vicenza@cert.vigilfuoco.it; com.salaop.vicenza@cert.vigilfuoco.it;
- all'Ufficio Tecnico per conoscenza;
- all'Albo Pretorio;
- a chiunque spetti osservare e far osservare la presente ordinanza.

Il Vice Sindaco

STEFANO VALENTE / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)